

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 19 del mese di maggio dell'anno 2021 alle ore 16:00, presso gli uffici della sede operativa della società FRZ Srl, in Comune di Formia, Piazza Municipio SNC, 04023 Formia, sono presenti:

- Per la FRZ Srl, l'Amministratore Unico Dott. Michele Bernardini, assistito dai dipendenti Sig. Claudio Sperduti e Dott.ssa Teresa Di Nardo;
- Per le Organizzazioni Sindacali Territoriali, che trovano iscritti e rappresentanza in seno all'Azienda sono presenti i signori:
 - Armida Tondo, per la FP CGIL, FRLT.
 - Tiziano Filosi, della FIT CISL.

Le parti si incontrano al fine di discutere del necessario ricorso al lavoro stagionale e per raggiungere un accordo sindacale aziendale in tema di contrattazione a termine correlata al lavoro stagionale.

Il presente contratto collettivo di secondo livello viene pertanto espressamente stipulato ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.LGS. 15 Giugno 2015 n. 81, per disciplinare il ricorso ai contratti a termine di natura stagionale, che sono svincolati dalle ordinarie regole sui contratti a tempo determinato, così come espressamente previsto dagli articoli 19, 2° comma, 21, 2° comma e 23 del predetto D. LGS. 81/2015.

Il presente contratto collettivo viene altresì stipulato sul presupposto che al personale dell'azienda FRZ Srl si applica il CCNL FISE – ASSOAMBIENTE, CCNL per i dipendenti di imprese svolgenti servizi ambientali; il presente contratto collettivo viene stipulato in piena armonia e coerenza con quanto previsto dal suddetto contratto collettivo nazionale in materia di contratti a termine in genere e, nello specifico, di contratti a termine correlati alla stagionalità.

Al riguardo le parti precisano che il presente accordo viene stipulato tenuto adeguatamente conto del verbale d'intesa sottoscritto il 17/12/2020 (**in allegato**) tra le organizzazioni sindacali datoriali e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori stipulanti il predetto contratto collettivo CCNL FISE - ASSOAMBIENTE, nel quale verbale è stato espressamente stabilito agli articoli 3) e 6) che per l'anno 2021, tenuto conto dell'emergenza sanitaria, ~~la azienda nelle~~ quali le RSU siano decadute dalla carica, sono espressamente autorizzate a sottoscrivere gli accordi aziendali di secondo livello, le strutture territoriali competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il predetto CCNL. Così come espressamente previsto dall'articolo 6 del suddetto verbale 17/12/2020 (in allegato), su richiesta di una delle organizzazioni sindacali stipulanti dovrà essere attivato il referendum che seguirà le regole indicate nel medesimo verbale allegato.

Dopo ampia e pacata discussione i rappresentanti sindacali unitamente al legale rappresentante della FRZ Srl, come sopra assistito e coadiuvato, considerato che la città di Formia e l'isola di Ventotene sono mete ad alta densità turistica nella stagione calda, a partire dalla primavera e per tutta l'estate e, pertanto, sono località pienamente rientranti tra le località turistico-climatiche che necessitano – per le varie attività appresso indicate e tenuto prettamente conto della stagionalità di ogni singola attività lavorativa - di assunzione di lavoratori stagionali per effetto dell'aumento della produzione di rifiuti dovuti all'incremento della popolazione ed alle conseguenti necessità di mantenimento del decoro urbano, in ragione altresì della pianificazione triennale del fabbisogno del personale. Tenuto in conto, altresì, che le disposizioni della contrattazione collettiva di settore consentono comunque di definire come "stagionale" la predetta attività di raccolta dei rifiuti e tutte le attività ad essa collegate e/c connesse quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle ad incremento delle attività di:

- spazzamento stradale manuale e meccanizzato;

FIRMATO IN ORIGINALE

- raccolta porta a porta degli scarti vegetali per l'aumento delle cadenze settimanali in base alla tipologia di rifiuto;
- trasporto;
- lavaggio cassonetti con aumento delle frequenze;
- raccolta presso utenze commerciali;
- manutenzione delle aree verdi con diserbo manuale e meccanizzato svolte esclusivamente nel determinato e specifico periodo e da esso scaturenti;
- pulizia dell'arenile delle spiagge per la stagione estiva e mantenimento per tutto il periodo;
- raccolta manuale e meccanizzata sull'arenile delle spiagge;
- raccolta presso le utenze balneari;
- potenziamento raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti, degli sfalci e delle potature;
- lavaggio meccanizzato di strade e piazze.

Tutto ciò premesso le parti definiscono, ai sensi e per gli effetti degli articoli che precedono, di consentire contratti a termini stagionali, secondo i seguenti periodi di calendario ed in relazione alle seguenti specifiche attività produttive:

Periodo	Attività produttiva da svolgere
01 aprile - 30 settembre	Lavaggio strade - Diserbo chimico/meccanico e sfacio erbe infestanti
01 giugno - 30 settembre	Potenziamento servizio di raccolta domiciliare attività commerciali
01 giugno - 30 settembre	Potenziamento servizio di spazzamento stradale lungomare di Vindicio e Gianola
01 giugno - 30 settembre	Integrazione servizio pomeridiano di raccolta domiciliare attività balneari
01 giugno - 30 settembre	Integrazione servizio pomeridiano dei servizi di spazzamento strade e svuotamento cestini
01 giugno - 30 settembre	Pulizia manuale e meccanica delle spiagge e pertinenze del lungomare

Le parti concordano di dare la priorità di chiamata ai lavoratori risultati idonei nelle graduatorie ancora vigenti alla data della chiamata, valutando imparzialmente le esigenze di servizio ed i risultati delle graduatorie.

Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dalla data dell'approvazione e verrà rinnovato tacitamente fatte salve eventuali richieste di revisione di una delle parti entro 30 gg dalla scadenza.

Le parti si dichiarano soddisfatte dell'accordo collettivo raggiunto.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Le OO.SS. e R.S.U.

Per la Società IRZ Srl

FIRMATO IN ORIGINALE

FIRMATO IN ORIGINALE

Si allega: verbale d'intesa sottoscritto il 17/12/2020 (in allegato) tra le organizzazioni sindacali datoriali e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori stipulanti il contratto collettivo CCNL FISE - ASSOAMBIENTE.

VERBALE DI INTESA

Il giorno 17 dicembre 2020

le Parti sottoscritte

Unitalia, rappresentata da Adolfo Spaziani, Paola Giuliani, con l'assistenza di Ilenia Casanova

Cisambiente, rappresentata da Alberto Garbarini, Maria Grimaldi

LegaCoop Produzione e Servizi, rappresentata da Andrea La Guardia

A.G.C.I. Servizi, rappresentata da Nicola Ascalone

CONFCOOPERATIVE, rappresentata da Massimo Stronati

FISE ASSOAMBIENTE, rappresentata da Donatello Miccoli

e

le OO.SS.

FP- CGIL, rappresentata da Massimo Cenciotti

FIT-CISL, rappresentata da Angelo Curcio

Ultrasporti, rappresentata da Marco Odone, Paolo Modi

FIADL, rappresentata da Luigi Verzico, Vittorio D'albero, Maurizio Venuto

In qualità di Parti stipulanti del CCNL 10 luglio 2016 e 6 dicembre 2016 per i servizi ambientali, si sono incontrate in modalità telematica per convenire quanto segue.

PREMESSO CHE

• le condizioni di crisi sanitaria da COVID-19 che ha investito il nostro Paese stanno attraversando una fase di aggravamento che rende necessario il mantenimento di limitazioni della mobilità delle persone e dell'agibilità dei luoghi di lavoro;

• le Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti FP-CGIL, FIT-CISL, Ultrasporti e FIADL hanno manifestato alle Associazioni datoriali l'esigenza di posticipare le elezioni per il rinnovo delle RSU e degli RLSSA rispetto all'ordinaria scadenza triennale, in considerazione delle difficoltà dovute alla permanenza della situazione di rischio sanitario, che non permetterebbe la più ampia partecipazione al voto;

CONSIDERATO CHE

• è interesse di entrambe le Parti che lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle RSU e dei RLSSA nel comparto dei servizi ambientali avvenga, in tutte le imprese che applicano i CCNL di settore, favorendo la più larga partecipazione di tutti i lavoratori; tanto anche in relazione alla ormai prossima attuazione del TU Confindustria 10 febbraio 2014 e Confservizi 10 febbraio 2014 sulla verifica della rappresentatività.

FIRMATO IN ORIGINALE

• appare opportuno a tal fine convenire nuovi termini per la realizzazione delle elezioni, per consentire il possibile ripristino di condizioni idonee ad agevolare l'espletamento della procedura elettorale sui luoghi di lavoro;

• sono attualmente in corso ad unico tavolo negoziale le trattative per il rinnovo del CCNL dei servizi ambientali 10 luglio 2016 e 6 dicembre 2016, nel quale le Parti potranno anche provvedere a convenire le modifiche al Regolamento elettorale e agli articoli 1 e 2 dei rispettivi CCNL per armonizzare al meglio il sistema delle relazioni sindacali;

• occorre peraltro tener conto dell'esigenza di dare certezza alle imprese sulla titolarità e validità dell'interlocuzione sindacale per l'efficacia della contrattazione collettiva di secondo livello e per la partecipazione ai Comitati aziendali di cui al Protocollo 19 marzo 2020;

le Parti, in deroga a quanto previsto dai Regolamenti per le elezioni delle RSU e degli RLSSA nelle aziende con più di 15 lavoratori dipendenti, allegati ai vigenti CCNL dei servizi ambientali 10 luglio 2016 e 6 dicembre 2016, convengono quanto segue:

1. In via eccezionale, si conviene il posticipo delle elezioni delle RSU oltre i termini di ordinaria scadenza.

2. Secondo quanto previsto dai Regolamenti elettorali, art. 1, comma 1, le Segreterie Nazionali delle OO.SS. attiveranno la procedura di rinnovo delle RSU/RLSSA a livello nazionale ("election day") entro e non oltre il mese di giugno 2021.

3. Fino alla data del 31 dicembre 2020 continueranno, in via eccezionale, ad essere riconosciute alle RSU non ancora rinnovate le prerogative sindacali previste dal CCNL in favore delle RSU. Decorso tale termine, la rappresentanza e la titolarità negoziale nei confronti delle imprese prevista dal CCNL verrà esercitata, dal giorno successivo e fino all'entrata in carica delle R.S.U. risultanti dalle nuove elezioni, esclusivamente dalle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti i CCNL 10 luglio 2016 e 6 dicembre 2016, a norma dell'art. 21, comma 4 e dell'art. 22, comma 3 dei citati Regolamenti.

4. Nelle aziende in cui le R.S.U. non risultino alla data odierna più validamente costituite, inclusi i casi in cui non sia possibile ricostruire il numero dispari previsto dall'art. 57, lett. A), comma 6 del CCNL 10 luglio 2016 e dall'art. 60, lett. A), comma 6 CCNL 6 dicembre 2016, la rappresentanza e la titolarità negoziale nei confronti delle imprese prevista dal CCNL verrà esercitata esclusivamente dalle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti i CCNL a far data dalla scadenza del relativo mandato.

5. Le parti prendono peraltro atto che, ai termini dei su citati Regolamenti, al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti previsti, in materia di salute e sicurezza del lavoro, dal D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche, i RLSSA eletti nell'ambito delle RSU scadute continueranno ad operare in regime di proroga fino alle nuove elezioni in coincidenza con quelle delle RSU.

6. In via transitoria, per gli effetti previsti dall'art. 2, lett. b), comma 3 del CCNL 10 luglio 2016 e 6 dicembre 2016 gli eventuali accordi aziendali dovranno essere sottoscritti dalle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti dei suddetti CCNL che rappresentano la maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda al 1° gennaio 2021. Su richiesta di una delle suddette OO.SS., dovrà essere attivato il referendum, anche online, dei lavoratori non in prova in forza presso l'azienda con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti, nonché con contratto a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto, che si dovrà tenere entro 15 giorni dalla firma dell'accordo di secondo livello e si intenderà valido ove allo stesso abbia partecipato almeno il 50% degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, il referendum si dovrà tenere entro i 15 giorni successivi. L'accordo si intenderà validato con la maggioranza di almeno il 50% + 1 dei votanti.

FIRMATO IN ORIGINALE

7. In via eccezionale, fino all'entrata in carica delle nuove RSU, le strutture sindacali delle OO.SS. stipulanti del CCNL possono fruire, esclusivamente per le attività sindacali spettanti alle suddette RSU a norma del CCNL, dei permessi retribuiti stabiliti dagli art. 57, lett. b) CCNL 10 luglio 2016 e 60, lett. b) CCNL 6 dicembre 2016 in favore delle RSU, in proporzione del rispettivo indice di rappresentatività aziendale al 1° gennaio 2021 e nella misura di 6/12 (sei dodicesimi) di quanto spettante per l'anno 2021; l'utilizzo dei restanti permessi sarà soggetto a verifica delle Parti stipulanti entro la fine del mese di giugno 2021.

8. Nelle more del rinnovo delle RSU resta ferma la formale rinuncia delle OO.SS. stipulanti, di quelle firmatarie e di quelle riconosciute in azienda ai sensi della legge n. 300/1970 a costituire RSA a norma dell'art. 19 della medesima legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

UTILITALIA

Adolfo Spina
Paolo Fontana

FP CGIL

Paolo Fontana

CISAMBIENTE

Paolo Fontana

FT Cisl

Paolo Fontana

LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI

Paolo Fontana

Ultrasporti

Paolo Fontana

A.G.C.I.

Paolo Fontana

FIADL

Paolo Fontana

CONFCOOPERATIVE

Paolo Fontana

FISE ASSOAMBIENTE

Paolo Fontana

FIRMATO IN ORIGINALE